

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

Memoria di costituzione con appello incidentale e istanza di

autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

(“navigabile” ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14) per:

SORIGA MARIA PINA, c.f. SRGMPN66C65B354J, nata a Cagliari il 25.03.1966, ivi residente ed elett.te dom.ta nella via Dante n. 52, presso lo studio legale dell'avv. Renato Chiesa (c.f. CHSRNT67H23B354U - fax 070/652603 - p.e.c. avvocati@pec.studiolegalechiesa.com), che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Umberto Cossu (c.f. CSSMRT73H21B354F - p.e.c. avvumbertocossu@legalmail.it - fax 070 652252), in virtù di procura speciale ad litem allegata alla busta di deposito del presente atto,

appellata e appellante incidentale,

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, rappr.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,

appellante,

nonché, per quanto occorra, nei confronti di

tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, approvata il 22.12.2010, del concorso bandito dall'Amm.ne appellante per la copertura di 157 posti III area funzionale – fascia retributiva F2 – profilo professionale Funzionario professionalità Servizio Sociale, riservata al personale dell'Amministrazione Penitenziaria in servizio al 01.01.2009,

controinteressati in primo grado.

RACL n. 86/2024

Consigliere relatore: dott.ssa Maria Luisa Scarpa

Udienza: 10 giugno 2026

§ § §

Parole chiave: pubblico impiego – progressione economica orizzontale – concorso interno – *lex specialis* – bando di concorso – valutazione titoli – abilitazione professionale – iscrizione albo professionale – esperienza professionale – titolo di studio superiore – carenza di interesse ad agire – appello incidentale condizionato – notifica per pubblici proclami.

§ § §

Sommario.

In fatto – p. 3

In diritto – p. 5

I. INFONDATEZZA DELL'APPELLO PRINCIPALE – p. 5

A) Insussistenza della carenza di interesse ad agire – p. 5

B) Corretta interpretazione del bando di concorso (*lex specialis*) – p. 7

C) Non pertinenza giurisprudenza di merito citata dall'Avv.ra – p. 12

II. APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO – p. 15

D) Irragionevole differenziazione del punteggio per l'esperienza professionale – p. 16

E) Mancata valutazione della laurea magistrale – p. 17

III. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C. – p. 18

Conclusioni – p. 21

§ § §

In fatto.

1. Con atto di appello notificato in data 24.05.2024, il Ministero della Giustizia ha impugnato la Sentenza n. 376/2024, con cui il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata, dott.ssa Maria Pina Soriga, accertando il suo diritto "*all'inquadramento nella fascia retributiva F2 fin dal 1° gennaio 2009*" e condannando l'Amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate sino al 1° gennaio 2019, oltre accessori di legge.

2. La controversia attiene alla partecipazione della Soriga alla procedura selettiva indetta dal Ministero della Giustizia per la progressione economica alla fascia retributiva F2, profilo di "*Funzionario della professionalità di Servizio Sociale*", riservata al personale in servizio al 1° gennaio 2009. All'esito della procedura la Soriga con un punteggio di 16,20, si classificava al 258° posto della graduatoria approvata il 22.12.2010, posizione non utile, essendo i posti disponibili pari a 157 e avendo l'ultimo candidato utilmente collocato conseguito punti 18,00.

3. La Soriga adiva l'autorità giudiziaria lamentando l'errata valutazione dei titoli e, in particolare: **a)** la mancata attribuzione di punti 2,00 per il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, titolo che il bando di selezione, all'art. 4, comma 4, lett. e), prevedeva come autonomamente valutabile ("*per ciascun titolo, punti 2,00*") rispetto all'iscrizione all'albo professionale; **b)** l'irragionevole differenziazione del punteggio per l'esperienza professionale maturata (0,8 punti/anno per il servizio presso l'Amministrazione Penitenziaria contro 0,2 punti/anno per il servizio presso altre PP.AA.); **c)** la mancata attribuzione di punti 4,00 per il possesso della

laurea magistrale, quale titolo di studio immediatamente superiore.

4. La causa, inizialmente promossa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ([doc. 1](#)), a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato ([doc. 2](#)) veniva riassunta dinanzi al Tribunale del Lavoro di Cagliari ([doc. 3](#)).

5. Con la sentenza oggi appellata ([doc. 4](#)), il Giudice di prime cure accoglieva la prima doglianza, riconoscendo alla Soriga ulteriori 2,00 punti per l'abilitazione professionale. Con tale punteggio aggiuntivo, la ricorrente raggiungeva 18,20 punti, superando la soglia dell'ultimo vincitore e vedendosi riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore. Il Tribunale rigettava le ulteriori censure relative all'esperienza professionale e alla laurea magistrale.

6. L'appello principale del Ministero è affidato a due motivi: **a)** il presunto difetto di interesse ad agire della Soriga, sul presupposto, meramente asserito, che l'attribuzione dei 2 punti aggiuntivi a tutti i candidati lascerebbe inalterata la sua posizione in graduatoria; **b)** l'asserita erronea interpretazione della *lex specialis*, sostenendo la correttezza dell'operato della Commissione che avrebbe ritenuto il punteggio per l'abilitazione "assorbito" in quello per l'iscrizione all'albo.

7. La Soriga, come in atti rappresentata e difesa, si costituisce nel presente giudizio per resistere all'infondato gravame avversario e per proporre, a sua volta, appello incidentale condizionato avverso i capi della medesima sentenza che hanno rigettato le ulteriori domande formulate in primo grado.

§ § §

In diritto.

I. INFONDATEZZA DELL'APPELLO PRINCIPALE.

A) Insussistenza della carenza di interesse ad agire.

8. Il primo motivo di gravame, con cui l'Amministrazione eccepisce la carenza d'interesse della Soriga, è destituito di ogni fondamento, oltre che inammissibile per manifesta genericità.

9. L'Avvocatura dello Stato fonda la propria eccezione su un'affermazione puramente ipotetica e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio: quella secondo cui la Soriga "*versava nella medesima condizione di tutti gli altri candidati*" (pag. 6 secondo cpv. appello) e che, pertanto "*i due punti aggiuntivi avrebbe dovuto essere riconosciuti anche a tutti i controinteressati*" (pag. 6 terzo cpv. appello), con conseguente "azzeramento" degli effetti sulla graduatoria (pag. 6 appello). Tale deduzione è un mero costrutto difensivo, non un fatto processualmente accertato.

10. L'eccezione è anzitutto **inammissibile**. L'Amministrazione, pur avendone la piena disponibilità, non ha mai prodotto in giudizio le domande di partecipazione degli altri concorrenti, né ha fornito alcun elemento concreto da cui desumere che tutti i 157 candidati utilmente graduati (e quelli che precedono l'odierna appellata) avessero effettivamente dichiarato il possesso del titolo di abilitazione e che, quindi, potessero vantare un diritto al medesimo punteggio aggiuntivo. L'onere di provare i fatti posti a fondamento di un'eccezione impeditiva dell'altrui pretesa grava sulla parte che la solleva, ma il Ministero si è limitato a una sterile e indimostrata allegazione, inidonea a superare il vaglio di ammissibilità e fondatezza.

11. Nel merito, l'eccezione è comunque **infondata**. L'interesse ad agire

della Soriga è in *re ipsa* e consiste nell'ottenere il riconoscimento del punteggio che le spetta per espressa previsione della *lex specialis* e, di conseguenza, l'inquadramento superiore con la sua corretta decorrenza. Il diritto a una corretta valutazione della propria posizione in una procedura selettiva è un diritto soggettivo individuale, la cui tutela non può essere paralizzata da una valutazione ipotetica e generalizzata degli effetti che la rettifica avrebbe sull'intera graduatoria.

12. A ciò si aggiunga un rilievo dirimente: anche ammettendo, per assurda ipotesi, che altri candidati versassero nella medesima condizione, essi avrebbero dovuto far valere il loro diritto soggettivo nelle sedi competenti. In assenza di iniziative giudiziarie da parte degli altri candidati, la cui posizione è di mera aspettativa (cfr. **App. Cagliari, Sez. dist Sassari, Sent. 117/2024 – [doc. 5](#)**), la posizione di costoro è ormai consolidata, e il riconoscimento del maggior punteggio alla sola Soriga – che ha tempestivamente agito per la tutela del proprio diritto - determina un effettivo, concreto e attuale avanzamento in graduatoria. Il compito del Giudice del Lavoro è accertare la fondatezza della pretesa del singolo lavoratore e, se del caso, trarne le conseguenze sulla posizione individuale di quest'ultimo nella graduatoria, senza che ciò implichi — né richieda — un'indagine officiosa sulla posizione di tutti gli altri candidati, che non hanno attivato la tutela giurisdizionale. Accogliere la tesi del Ministero significherebbe negare la tutela giurisdizionale sulla base di una presunta inutilità dell'azione che non solo non è provata, ma che non eliderebbe comunque il diritto del singolo a vedere giudicata e rettificata la propria posizione individuale.

§ § §

B) Corretta interpretazione del bando di concorso (*lex specialis*).

13. Anche il secondo motivo di appello, attinente all'interpretazione del bando, è manifestamente infondato. La sentenza di primo grado ha applicato in modo ineccepibile i canoni ermeneutici che governano le procedure concorsuali, primo fra tutti quello del primato della *lex specialis* e del suo significato letterale (cfr. **Trib. Cagliari, Sez. L., Sent. 1283/2025 – [doc. 6](#)**).

14. Il bando di selezione, all'art. 4, comma 4, lett. e), prevedeva testualmente: “*abilitazione all'esercizio professionale, abilitazione all'insegnamento, iscrizione ad albo professionale: per ciascun titolo, punti 2,00*” (doc. 9 produz adv., pag. 8). Il tenore letterale della clausola è in equivoco (*in claris non fit interpretatio*), in quanto l'inciso “*per ciascun titolo*” non ammette alternative ermeneutiche: ciascuno dei tre titoli elencati dà diritto a 2,00 punti. La Commissione non aveva alcun margine di discrezionalità per discostarsi da una previsione così univoca, non essendovi spazio per ritenere che un titolo sia “assorbito” nell'altro, né per introdurre in via interpretativa una regola di non cumulabilità che il bando non solo non prevede, ma esclude espressamente.

15. La giurisprudenza è granitica nell'affermare che, nell'interpretazione dei bandi di concorso, il criterio letterale è preminente e assorbe ogni ulteriore indagine ermeneutica quando il testo è chiaro, al fine di tutelare l'affidamento dei partecipanti e la *par condicio* dei concorrenti (cfr. Trib. Cagliari, Sez. L., Sent. n. 1283/2025 – [doc. 6 cit.](#)).

16. Il **Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 153/2025**, ha statuito che “... *la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico volto a rintracciare*

pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione” ([doc. 7](#)).

17. Ancor più incisivamente, la **Corte di Cassaz., Sez. L., Ord.. 12044 / 2025**, ha affermato che “... *nell’interpretazione dell’atto unilaterale assume una particolare valenza il senso letterale delle parole attraverso le quali il dichiarante ha manifestato la sua volontà, valenza che si accresce allorquando l’attività ermeneutica riguardi atti della Pubblica Amministrazione, siano essi amministrativi o anche di gestione di rapporti di diritto privato, in relazione ai quali vengono in rilievo esigenze di certezza, di trasparenza e di imparzialità*”, precisando altresì che “... *nell’interpretazione del bando di indizione della procedura concorsuale o selettiva, ossia della lex specialis della procedura stessa, la necessità di valorizzare il criterio letterale discende dalla funzione che il bando realizza, che è quella di fissare regola certe e chiare alle quali devono attenersi sia l’Amministrazione che i candidati, sicchè dette esigenze di certezza impongono di arrestarsi al contenuto letterale delle parole, ove questo sia privo di equivocità*” ([doc. 8](#)).

18. L’interpretazione letterale è peraltro confermata dall’analisi sistematica del bando stesso. Come già recepito dal Giudice di prime cure, il bando utilizza formulazioni differenti per le diverse categorie di titoli, rivelando una precisa scelta lessicale dell’Amministrazione:

- laddove l’Amministrazione ha inteso attribuire un punteggio unico per una pluralità di titoli **alternativi**, ha omesso la specificazione “*per ciascun titolo*”. Così, ad esempio, l’art. 4, comma 4, prevede: “*diploma di*

specializzazione o master di secondo livello conclusosi con un esame finale presso un'università pubblica o riconosciuta; dottorato di ricerca conclusosi con la tesi di dottorato; master di primo livello conclusosi con un esame finale presso una università pubblica o riconosciuta, coerenti con detto profilo: punti 3,00" (doc. 9 prod adv. pag. 6). In questo caso i 3,00 punti sono attribuiti per il possesso di **uno** dei titoli elencati, non per tutti cumulativamente;

- laddove, invece, il bando prevede testualmente "*per ciascun titolo, punti 2,00*", la diversa formulazione non può che significare che l'Amministrazione ha voluto che ciascun titolo fosse valutato **separatamente e cumulativamente**.

Tale interpretazione è perfettamente in linea con l'insegnamento della Cassaz. ([Ord. 12044/2025 cit.](#)) che ha valorizzato proprio la contrapposizione — all'interno del medesimo bando — tra clausole che contengono la specificazione "*per ciascun titolo*" (da interpretarsi come cumulabili) e clausole che non la contengono (da interpretarsi come alternative).

19. L'interpretazione propugnata dal Ministero - secondo cui il punteggio per l'abilitazione sarebbe "assorbito" in quello per l'iscrizione all'albo - costituisce una inammissibile *interpretatio abrogans* della *lex specialis*, che priva di qualsiasi significato precettivo la specifica menzione dell'abilitazione come titolo autonomamente valutabile. La giurisprudenza amministrativa è categorica nel sanzionare simili operazioni.

20. Il TAR Lazio, Sez. Quarta Ter, Sent. n. 1921/2024, ha affermato che la Commissione esaminatrice non può modificare postumamente i criteri di valutazione dei titoli fissati nella *lex specialis* attraverso un'interpretazione

novativa delle clausole del bando (“... stante il chiaro tenore letterale della clausola incisa dalla interpretazione novativa della Commissione ed avendo riguardo alla normativa di settore”, “l’operazione compiuta da quest’ultima, sostanziatasi nella modifica postuma dei criteri di valutazione dei titoli fissati nella lex specialis, non può in alcun modo ritenersi giustificata” (sentenze n. 18807 e 18809 cit.)”) ([doc. 9](#)). E qualora il bando preveda espressamente l’attribuzione di un determinato punteggio per ogni titolo posseduto, il chiaro tenore letterale della disposizione non consente alla Commissione di introdurre, in sede di valutazione, distinzioni o limitazioni non contemplate dal bando stesso.

21. Nello stesso senso, il **TAR Lazio, Sez. Quarta Ter, Sent. n. 14831/2023**, ha precisato che “... la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione (cfr. *Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3811; 12 settembre 2017, n. 4307*)” ([doc. 10](#)).

22. Il **Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 10674/2023**, ha ribadito che l’utilizzo dell’aggettivo indefinito “ogni” riferito a ciascuna tipologia di laurea impone di attribuire il punteggio previsto a ogni singolo titolo posseduto dal candidato (“L’art. 7, comma 3, del bando, con l’utilizzo dell’aggettivo indefinito “ogni”, chiaramente intende attribuire un punto a ciascuna delle lauree in esso indicate”) e che l’interpretazione deve inoltre rispettare il

canone logico, evitando risultati manifestamente irragionevoli (“*Rafforza siffatto esito interpretativo anche l’applicazione del canone dell’interpretazione logica, atteso che, diversamente opinando, si attribuirebbe il medesimo punteggio a chi ha conseguito esclusivamente laurea magistrale e a chi, invece, oltre alla laurea magistrale, ha proseguito negli studi, conseguendo anche una laurea specialistica (c.d. argumentum ab absurdo)*”) ([doc. 11](#)).

23. E sempre il **Cons. Stato, Sez. V, Sent. 796/2025**, ha statuito che l’amm.ne non può disapplicare le “*chiare prescrizioni della lex specialis, costituenti autovincolo per l’amministrazione, che non può disapplicarle, peraltro solo a danno di alcuni e a vantaggio di altri*” ([doc. 12](#)).

24. L’abilitazione professionale e l’iscrizione all’albo, sebbene legate da un nesso di presupposizione logica, sono due titoli giuridicamente distinti, che certificano *status* differenti: la prima attesta il superamento di un esame di Stato e una competenza tecnica; la seconda è un atto amministrativo che abilita all’esercizio effettivo della professione e comporta l’assoggettamento a un ordine professionale.

25. Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, che ha fatto proprio l’orientamento di un caso analogo (**Trib. Reggio Calabria, Sent. 304/2018 – [doc. 13](#)**), “*È vero che l’iscrizione all’albo presuppone il conseguimento dell’abilitazione, tuttavia non è vero che all’abilitazione segue sempre l’iscrizione all’albo, tant’è che il bando ha inteso considerare diversamente – prevedendo un punteggio diverso – la situazione di chi ha conseguito solo l’abilitazione alla professione, e quella di chi ha altresì ottenuto (su richiesta) l’iscrizione all’albo professionale*”. Il bando, del tutto

legittimamente, ha inteso valorizzare entrambi i percorsi, senza alcuna duplicazione, ma con una graduazione del merito che premia la più completa qualificazione professionale. Nello stesso senso si è espressa la **Corte App. Reggio Calabria, Sez. II, Sent. 150/2020**, secondo cui “... *in presenza di una formulazione così univoca del bando, lex specialis della procedura selettiva, risulta ingiustificata la scelta di assorbire il punteggio previsto per ciascuno dei titoli per asserite esigenze di ‘economia procedimentale’* ([doc. 14](#)).

26. Il richiamo del Ministero alla L. 84/1993 non giova alla tesi dell’appellante. L’art. 2 di tale legge, nello stabilire che per l’esercizio della professione di assistente sociale sono necessari diploma, abilitazione e iscrizione all’albo, disciplina i requisiti per l’esercizio della professione, non già i criteri di valutazione dei titoli nelle procedure selettive interne. Il bando — atto di *lex specialis* — gode di autonomia rispetto alla normativa ordinamentale della professione e, nella sua chiarezza, non può essere disapplicato in via interpretativa sulla base di un preteso “assorbimento” che nessuna disposizione del bando stesso prevede.

§ § §

C) Non pertinenza della giurisprudenza di merito citata dall’Avv.ra.

27. A sostegno del proprio appello, il Ministero richiama alcune isolate sentenze di merito: Tribunale di Torino n. 926/2014, Tribunale di Genova (R.G. 4884/2011) e Tribunale di Vercelli n. 26/2016. Tali precedenti sono manifestamente non pertinenti al caso di specie e poggiano su un ragionamento giuridico che non supera il vaglio di coerenza logica.

28. La sentenza del Tribunale di Torino n. 926/2014 merita una confutazione specifica, perché il suo percorso argomentativo è

intrinsecamente fallace e contrario ai principi di legalità e di autovincolo della Pubblica Amministrazione. Il Giudice torinese, per giustificare l'operato dell'Amministrazione, si avventura in un'argomentazione capziosa e contraria a ogni logica, sostenendo che “... *l'abilitazione professionale ben può essere riferita all'esercizio di attività diversa rispetto a quella per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo, così da determinare l'attribuzione di due punti per ciascun titolo senza incorrere in una illogica duplicazione*”.

29. Tale ragionamento è manifestamente erroneo per almeno tre ragioni.

(a) La procedura selettiva era bandita per lo specifico profilo di “*Funzionario della professionalità di Servizio Sociale*”. Tutti i titoli valutabili, per essere pertinenti e quindi utilmente spendibili, dovevano essere coerenti con tale profilo professionale. È assurdo ipotizzare — come fa il Tribunale di Torino — che la Commissione potesse attribuire un punteggio per un'abilitazione professionale del tutto estranea alla professionalità richiesta (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, a un'abilitazione da geometra, da perito agrario o da guida turistica, tutte attività radicalmente diverse da quella di assistente sociale). Se questa fosse l'interpretazione corretta, la clausola del bando diverrebbe un contenitore vuoto, suscettibile di essere riempito con titoli professionali privi di qualsiasi attinenza con il profilo messo a concorso: un esito palesemente incompatibile con la *ratio* stessa della procedura selettiva, che è quella di selezionare i migliori per quella specifica professionalità.

(b) Il bando non contiene alcuna indicazione — né espressa né implicita — che limiti la valutazione dell'abilitazione alle sole ipotesi in cui essa si riferisca a una professione diversa da quella per cui è richiesta l'iscrizione

all'albo. La distinzione introdotta dal Tribunale di Torino è una creazione giurisprudenziale priva di aggancio testuale, che si risolve — essa sì — in un'interpretazione *contra legem* della *lex specialis*.

(c) Anche a voler seguire il ragionamento del Tribunale di Torino — e lo si fa solo per completezza argomentativa — si dovrebbe concludere che la clausola sull'abilitazione non sarebbe comunque “assorbita”: essa sarebbe semplicemente destinata a operare in un sottoinsieme di casi (abilitazione per professione diversa). Ma nel caso della Soriga, che ha l'abilitazione proprio per la professione di assistente sociale — la stessa per cui ha l'iscrizione all'albo — l'argomento del Tribunale di Torino non offre alcuna spiegazione del perché il titolo non dovrebbe essere valutato. Anzi: se l'abilitazione per professione diversa merita 2 punti, a *fortiori* dovrebbe meritargli l'abilitazione per la stessa professione, che attesta una competenza specifica e direttamente spendibile nel profilo a concorso.

30. Quanto alle sentenze dei Tribunali di Genova e Vercelli, il Ministero si limita a un mero *relata refero*, senza riportarne il contenuto né il percorso argomentativo. Tale generico richiamo non costituisce un valido supporto giuridico, ma un tentativo di creare un artificioso “effetto massa” del tutto inconsistente. In ossequio al principio di specificità dei motivi di appello, questa difesa non è tenuta — né sarebbe in condizione — di confutare analiticamente pronunce il cui contenuto non è stato neppure allegato.

31. A fronte di tali isolati e smentiti precedenti, si erge la solidità della pronuncia del **Tribunale di Cagliari**, che ha fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di legittimità e amministrativa. Le già citate sentenze del TAR Lazio, n. 1921/24 ([doc. 9 cit.](#))

e n. 14831/23 ([doc. 10 cit.](#)), del Consiglio di Stato n. 153/25 ([doc. 7 cit.](#)), n. 796/25 ([doc. 12 cit.](#)) e n. 10674/23 ([doc. 11 cit.](#)), nonché della Cass. n. 12044/25 ([doc. 8 cit.](#)), sono inequivoche: la Commissione esaminatrice non può modificare postumamente i criteri di valutazione dei titoli fissati nella *lex specialis*; e la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico.

32. Per tutte queste ragioni, l'appello principale deve essere rigettato.

§ § §

II. APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO.

33. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cagliari ha rigettato le ulteriori censure mosse dalla Soriga in primo grado, relative alla differenziazione irragionevole del punteggio per l'esperienza professionale e alla mancata valutazione della laurea magistrale.

34. In via pregiudiziale, si precisa che la Soriga, risultata vittoriosa in primo grado, non aveva interesse a proporre appello incidentale avverso i capi di rigetto. Tuttavia, poiché il Ministero ha proposto appello principale, sorge ora l'interesse a devolvere alla cognizione di questa Corte anche le statuizioni sfavorevoli, per l'ipotesi di accoglimento — totale o parziale — del gravame principale. La giurisprudenza di legittimità (**Cass. civ., Sez. L., n. 24124/2016** – [doc. 15](#)) riconosce che la parte vittoriosa non ha l'onere di proporre appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione espressa *ex art. 346 c.p.c.* Tuttavia, in adesione a orientamento più rigoroso (**Cass. Sez. L. 21264/2018** – [doc. 16](#)) che richiede l'appello incidentale per le statuizioni espressamente respinte, la presente impugnazione incidentale è proposta in via condizionata e, in subordine, come riproposizione espressa *ex art 346 cpc.*

D) Irragionevole differenziazione del punteggio per l'esperienza

professionale.

35. Il bando di concorso prevedeva l'attribuzione di 0,8 punti per ogni anno di servizio prestato presso l'Amministrazione Penitenziaria e di soli 0,2 punti per ogni anno di servizio prestato presso altre PP.AA.. Il Tribunale ha ritenuto tale differenziazione non irragionevole, in quanto "*confacente rispetto alla natura di concorso c.d. interno*". La *ratio decidendi* è errata e va riformata.

36. La professionalità oggetto della selezione è quella di "*Funzionario di Servizio Sociale*". L'esperienza maturata in tale veste professionale presso un Comune, una ASL, una Prefettura o un'altra amministrazione pubblica è qualitativamente identica a quella maturata presso il Ministero della Giustizia. Le competenze tecnico-professionali dell'assistente sociale — la presa in carico dell'utenza, la progettazione degli interventi, il lavoro di rete, la gestione dei casi — sono trasversali e non mutano in ragione dell'amministrazione di appartenenza.

37. La drastica e ingiustificata quadruplicazione del valore attribuito al servizio "interno" (0,8 vs. 0,2) costituisce una palese violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.. Tale criterio non misura la maggiore o minore professionalità del candidato (cfr. Trib Cagliari, S.L. Sent. 1283/2025 - [doc. 6 cit.](#)), ma introduce un elemento di favore del tutto arbitrario per i dipendenti già in servizio presso l'amministrazione bandente, alterando la *par condicio*. I criteri di valutazione dei titoli nelle procedure selettive pubbliche devono essere rispettosi del principio di ragionevolezza e non devono tradursi in arbitrarie

discriminazioni. Nel caso di specie, un rapporto di 4 a 1 tra servizio “interno” e servizio “esterno”, a parità di profilo professionale e di mansioni svolte, supera ampiamente la soglia della ragionevolezza e sconfinava nell’arbitrio.

38. Si chiede, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l’illegittimità di tale criterio e di rideterminare il punteggio della Soriga per l’esperienza professionale, attribuendo il medesimo coefficiente di 0,8 punti/anno a tutto il servizio prestato nel profilo di assistente sociale presso pubbliche amministrazioni, ivi compreso il periodo 24.01.1990 – 14.12.2003 (Comuni, Provincia, Prefettura).

§ § §

E) Mancata valutazione della laurea magistrale.

39. Il bando, all’art. 4, comma 4, lett. a-bis), prevedeva l’attribuzione di 4,00 punti per il “*titolo di studio immediatamente superiore a quello necessario per l’accesso dall’esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, coerente con detto profilo*”. La Soriga è in possesso della laurea magistrale in “*Progettazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali*” (Classe LM-87), titolo che, nell’ordinamento universitario, è inequivocabilmente e normativamente superiore al diploma di laurea triennale in Servizio Sociale (Classe L-39) richiesto per l’accesso al profilo.

40. Il Tribunale ha rigettato la censura ritenendo che l’Amministrazione abbia “*compiuto un’equiparazione di tutti i titoli di laurea*” e che “*la laurea magistrale in servizio sociale non può considerarsi superiore al diploma di laurea triennale in servizio sociale*”. Tale statuizione è palesemente erronea in punto di diritto.

41. La laurea magistrale costituisce un titolo di secondo livello che

presuppone il conseguimento della laurea triennale e richiede ulteriori due anni di studio (120 CFU aggiuntivi rispetto ai 180 della triennale).

L'ordinamento universitario (D.M. 270/2004) distingue nettamente i due titoli per obiettivi formativi, durata e livello. Come affermato dal **Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 28 agosto 2024, n. 7286 (doc. 17)**, la laurea triennale e la laurea magistrale costituiscono infatti titoli di studio distinti e autonomi, con differenti obiettivi formativi, requisiti di ammissione e durata, come stabilito dal D.M. 22.10.2004 n. 270, e devono pertanto essere valutati separatamente.

42. L'equiparazione operata dall'Amm.ne — e avallata dal Tribunale — è manifestamente irragionevole: pone sullo stesso piano candidati in possesso della sola laurea triennale e candidati che hanno completato l'intero percorso universitario conseguendo anche la laurea magistrale, in violazione del principio meritocratico che deve presiedere alle procedure selettive pubbliche (**TAR Lazio, Sez. Quarta Ter, Sent. n. 9222/2025 – doc. 18**).

43. Si chiede, pertanto, in accoglimento del presente motivo di appello incidentale, di riconoscere alla Soriga gli ulteriori 4,00 punti per il possesso del titolo di studio superiore.

§ § §

III. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C.

44. Il presente atto contiene, oltre alla costituzione in resistenza all'appello principale, anche appello incidentale condizionato avverso i capi della sentenza di primo grado che hanno rigettato le ulteriori domande della Soriga (differenziazione irragionevole del punteggio per l'esperienza professionale e mancata valutazione della laurea magistrale). La

giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'appello incidentale, quando siano presenti soggetti già evocati in appello dall'appellante principale e rimasti contumaci, debba essere notificato anche a questi ultimi, in applicazione dell'art. 292 c.p.c., affinché possano prendere conoscenza del gravame incidentale ed esercitare il diritto di difesa (**Cass. civ., Sez. III, Sent. 17089/2014 – [doc. 19](#); Cass. civ., Sez. III, Ord. 36541/2023 – [doc. 20](#); Cass. civ., Sez. II, Ord. 14310/2026 – [doc. 21](#)**).

45. I controinteressati — tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva approvata il 22.12.2010 del concorso per la copertura di n. 157 posti nella III area funzionale, fascia F2, profilo di Funzionario della professionalità di Servizio Sociale — sono stati ritualmente evocati nel presente giudizio di appello dall'appellante principale, che ha notificato loro il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblici proclami *ex art. 151 c.p.c.*, previa autorizzazione di questa Corte. Nessuno di essi si è costituito, sicchè versano in stato di contumacia.

46. Atteso l'elevato numero dei controinteressati — centinaia di soggetti sparsi sull'intero territorio nazionale — la notifica individuale dell'appello incidentale ai sensi dell'art. 137 ss. c.p.c. risulterebbe impossibile o, comunque, eccessivamente gravosa, con pregiudizio del diritto di difesa della Soriga e della ragionevole durata del processo.

47. Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.p.c., secondo le stesse modalità già disposte per l'appello principale e, in primo grado, con l'Ordinanza resa dal Tribunale di Cagliari all'udienza del 16.11.2023: pubblicazione del presente atto e del provvedimento autorizzatorio sul sito

internet del Ministero della Giustizia, nell'area eventualmente riservata alla pubblicazione degli atti giudiziari.

48. Per completezza, si rammenta che la mancata notifica dell'appello incidentale ai controinteressati contumaci non determina l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, ritualmente proposta nei confronti dell'appellante principale costituito, ma impone al giudice di assegnare un termine per l'integrazione del contraddittorio, in applicazione dei principi di cui agli artt. 291 e 292 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, Sent. 17089/2014 – [doc. 19 cit.](#); Cass. civ., Sez. II, Ord. 14310/2026 – [doc. 21 cit.](#))

49. La scrivente difesa ha provveduto alla notifica del presente atto all'appellante principale costituito (Ministero della Giustizia, in persona dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari) nel termine di cui all'art. 436, comma 3, c.p.c..

50. Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte voglia:

a) autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art.* 151 c.p.c. del presente atto nei confronti di tutti i controinteressati in primo grado, disponendo che la stessa avvenga mediante le modalità già autorizzate per l'appello principale (pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia — Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'area eventualmente riservata alla pubblicazione degli atti giudiziari) o in quelle comunque ritenute più idonee a garantire la conoscenza dell'atto;

b) assegnare alla scrivente un termine per l'esecuzione della notifica;

c) per l'effetto, rinviare l'udienza del 10 giugno 2026 a data successiva al perfezionamento della notifica e alla scadenza dei termini per la costituzione dei controinteressati così evocati.

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Maria Pina Soriga, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, insiste per l'accoglimento delle seguenti

conclusioni:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*:

- **in via preliminare e d'urgenza**, autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art.* 151 c.p.c. del presente atto di costituzione e appello incidentale nei confronti di tutti i controinteressati in primo grado, disponendo che la stessa avvenga mediante le modalità già autorizzate per l'appello principale o in quelle comunque ritenute più idonee, assegnando alla scrivente difesa un termine per l'esecuzione e rinviando l'udienza del 10 giugno 2026 a data successiva al perfezionamento della notifica e alla scadenza dei termini per la costituzione dei controinteressati;

- **in via principale**, rigettare l'appello principale proposto dal Ministero della Giustizia in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 376/2024 del Tribunale di Cagliari;

- **in via incidentale condizionata all'accoglimento, anche parziale, dell'appello principale (o, in subordine, in riproposizione *ex art.* 346 c.p.c.)**, in parziale riforma della medesima Sentenza, accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto: **a)** accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa Soriga al riconoscimento di un maggior punteggio per l'esperienza professionale maturata, applicando il medesimo coefficiente previsto per il servizio prestato presso l'Amministrazione Penitenziaria a tutto il servizio svolto nel profilo di assistente sociale; **b)** accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa Soriga al riconoscimento di ulteriori punti 4,00 per il possesso della

Laurea Magistrale quale titolo di studio superiore; c) per l'effetto, rideterminare la posizione della ricorrente nella graduatoria di merito e confermare il suo diritto all'inquadramento nella fascia retributiva F2 con decorrenza dal 1° gennaio 2009, con condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

- **in ogni caso**, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

§ § §

Produzioni:

- 1) [ricorso straordinario al Presidente della Repubblica](#);
- 2) [Decreto Consiglio di Stato 01312/2014](#);
- 3) [ricorso in riassunzione Soriga](#);
- 4) [Trib. CA, Sez. Lav., Sent. 376/2024 \(copia conforme\)](#);
- 5) [App. CA, Sez. Dist SS., Sent. 117-2024](#);
- 6) [Trib. CA, Sez. Lav, 1283-2025](#);
- 7) [Consiglio di Stato, Sent. 153-2025](#);
- 8) [Cass. Sez. Lav. Ord. 12044-2025](#);
- 9) [TAR Lazio Roma Sent. 1921-2024](#);
- 10) [TAR Lazio Roma Sent. 14831-2023](#);
- 11) [Consiglio di Stato, Sent. 10674-2023](#);
- 12) [Consiglio di Stato, Sent. 796-2025](#);
- 13) [Trib. Reggio Calabria 304-2018](#);

14) [App.Reggio Calabria Sent. 150-2020](#);

15) [Cass. Sez. Lav. Sent. 24124-2016](#);

16) [Cass. Sez. Lav. Sent. 21264-2018](#);

17) [Consiglio di Stato, Sent. 7286-2024](#);

18) [TAR Lazio Roma Sent. 9222-2025](#);

19) [Cass. Sez. III Sent. 17089-2014](#);

20) [Cass. Sez. III Ord. 36541-2023](#);

21) [Cass. Sez. II Ord. 14310-2026](#).

§ § §

Cagliari, 29 maggio 2026.

Avv. Renato Chiesa

Avv. Umberto Cossu